

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1586

EMENDAMENTI
RELATORI

7 dicembre 2019

Allineamento testo comma 134 lb 2019 al dl fiscale

Art. 8

1. Al comma 29, lettera a), dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”.

Relazione illustrativa

Il comma 1 è finalizzato a riallineare il disposto del comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come sostituito dalla lettera a) del comma 29 dell'articolo 8, con quello del medesimo comma risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 124/2019.

Relazione tecnica

Il comma 1 risulta finanziariamente neutrale, in quanto meramente volto ad introdurre un'ulteriore finalità di investimento tra quelle contemplate dal comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

8.2000



Interventi straordinari per la messa in sicurezza idraulica, l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la razionalizzazione dell'accessibilità all'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente

ARTICOLO 8

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

30
30
«31-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da "941 milioni di euro per l'anno 2021" fino a "1.401 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024".

Relazione illustrativa

Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha previsto la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L'articolo 9-bis del medesimo decreto legge, prevede, altresì, che il Commissario straordinario adotti, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale.

In tale contesto, la norma in esame ha l'obiettivo, nell'ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree portuali industriali, di assicurare la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza idraulica, per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e per la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

A tal fine, la norma prevede, alla lettera a), la modifica dell'articolo 9-bis del citato decreto legge n. 109/2018, prevedendo che, nel "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", siano previsti anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per la realizzazione di tali interventi, la lettera b) della norma proposta, l'introduzione dei commi aggiuntivi 1-bis e 1-ter al citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018.

Il nuovo comma 1-bis del citato articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario provveda all'aggiornamento del Programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020 e autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024 al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

In particolare, gli interventi in questione prevedono l'adeguamento idraulico completo del rio Molinassi e del rio Cantarena, lo spostamento della ferrovia a monte, nonché la realizzazione della fermata ferroviaria di Sestri Ovest, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'accessibilità all'area portuale industriale, alle aree produttive e urbane confinanti e le conseguenti ottimizzazioni, razionalizzazioni e adeguamento della messa in sicurezza degli insediamenti produttivi.

Gli interventi, per i quali si prevede uno sviluppo temporale di 5 anni, hanno un costo complessivo di 550 milioni di euro con la seguente copertura finanziaria:

- euro 480 milioni, mediante le risorse individuate dalla norma in commento;

- euro 70 milioni, a valere sulle risorse stanziare per il programma straordinario di investimenti urgenti di cui al citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018, approvato decreto del Commissario straordinario n. 02 del 15 gennaio 2019.

Si riporta, di seguito, un dettaglio degli interventi previsti nell'area portuale, già in fase di progettazione definitiva, distinti per fasi:

FASE 1: Realizzazione parziale del riempimento del «Ribaltamento a Mare», secondo progetto autorizzato, per aree di premontaggio temporanee;

FASE 2: Realizzazione del nuovo bacino;

FASE 3: Riempimento piazzale lato mare nuove aree preallestimento temporanee;

FASE 3B : Tombamento bacino esistente e nuove aree premontaggio - Completamento messa in sicurezza foce rio Molinassi;

FASE 3C : Realizzazione della seconda banchina lato levante - Completamento messa in sicurezza foce rio Cantarena;

FASE 4: Costruzione nuove officine scafo;

FASE 5: Deviazione ferrovia e completamenti logistici.

Relazione tecnica

8.2001

2/3

La norma introduce modifiche all'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 109/2018, al fine di ricomprendere, nel "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova", anche interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica e all'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Gli interventi, per i quali si prevede uno sviluppo temporale di 5 anni, hanno un costo complessivo di 550 milioni di euro con la seguente copertura finanziaria:

- euro 480 milioni, mediante le risorse individuate dalla norma in commento;
- euro 70 milioni, a valere sulle risorse stanziare per il programma straordinario di investimenti urgenti di cui al citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018, approvato decreto del Commissario straordinario n. 02 del 15 gennaio 2019.

A tal fine la disposizione autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, prevedendo a tal fine la copertura finanziaria di seguito indicati.

Quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018.

Si rappresenta che ad oggi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha erogato al Commissario straordinario, a titolo di anticipazione sulla contabilità speciale n. 6106, la somma di 60 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, per la costruzione del Ponte e degli oneri connessi.

Le somme anticipate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno garantito il celere avvio dell'opera in mancanza del versamento delle somme da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. ai sensi e nei termini di legge.

La predetta Concessionaria ha provveduto successivamente, al versamento sulla richiamata contabilità speciale dell'importo complessivo di 215.107.048,56 euro a copertura degli stati di avanzamento lavori approvati alla data del 31 ottobre 2019.

Considerato che il costo complessivo per la ricostruzione del Ponte di Genova è di 450 milioni di euro e che gli stati di avanzamento lavori finora pagati dal Concessionario ammontano complessivamente a circa 215 milioni di euro, si ritiene che le somme stanziare sul capitolo di spesa n. 7650/MIT "somme da assegnare al commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture ed il ripristino del sistema viario e attività connesse nel territorio di Genova", per il periodo 2020-2029, pari a complessivi 300 milioni di euro, siano sufficienti a garantire l'ultimazione del Ponte di Genova nel caso eventuale di mancata corresponsione da parte del Concessionario della residua quota a suo carico.

Pertanto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 37769 del 13 marzo 2019, ha ritenuto che il Commissario dovesse provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della somma pari a 56.212.608,48 versata a titolo di primo acconto da ASPI sulla contabilità speciale.

Quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7.

8.2001

3/3

contenzioso Anas

AS 1586

Contenzioso Anas

All'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “per gli anni 2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2017 al 2022”;

b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole “al comma 7”, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 7 e 7-ter”;

c) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: “7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti nei commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.”;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: “alle finalità di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter”».

10.2000

ferrobonus e marebonus)

Articolo 12

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

3-quater. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 14.000.000;

2021: - 11.000.000;

2022: - .

12.2000



Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art.17-bis

(Incremento Fondo risorse decentrate)

1. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

17.0.2000

Relazione tecnica

La proposta normativa in argomento prevede, ad integrazione delle risorse autorizzate dal primo periodo dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un ulteriore incremento del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, pari ad euro 12.000.000 per l'annualità 2020.

Tale proposta intende remunerare le particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile, al cui espletamento è chiamato il personale contrattualizzato non dirigenziale, a fronte di un esponenziale aumento delle competenze che ha interessato l'Amministrazione dell'interno, sia nelle articolazioni centrali che in quelle periferiche, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative in alcune delle materie richiamate.

L'Amministrazione dell'interno è stata, infatti, interessata da un notevole incremento delle attività di competenza, soprattutto nei settori dell'ordine pubblico e dell'immigrazione, nell'ambito dei quali le recenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (*decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, e decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77*), hanno apportato significative modifiche normative. Si è pertanto verificata la necessità, anche a carico del personale contrattualizzato non dirigenziale, di far fronte a ulteriori e delicati compiti, tenuto conto della



rilevante contrazione del personale in servizio, causata sia dal *turn-over* che dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni, adottate con D.P.C.M. del 22 maggio 2015, come parzialmente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 198, ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Responsabile Generale dello Stato

Opasini

17.0.2000

2/2



Handwritten signature

7

FUA Difesa

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

All'art. 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021";
- b) al secondo periodo le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021"».

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, modificando l'articolo 614, comma 2-bis del Dlgs 66/2010, autorizza anche per l'anno 2021, la spesa di 21 milioni da destinare al Fondo per le risorse decentrate del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.

La copertura finanziaria, per l'anno 2021 è assicurata, come per gli anni 2018, 2019 e 2020, da quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

UM

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[Signature]

17.0.2001



[Signature] 5

[Signature]

Disposizioni in materia di graduatorie concorsuali nel SSN

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
 - b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
 - c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

Conseguentemente, i commi da 361 a 362-ter e il comma 365, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.»

- b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione».

18.2000

Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto

All'articolo 18, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 dall'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente".

3-ter. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da "h-sexies" a "h-undevicies", sono sostituite dalle seguenti:

"h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79".

3-quater. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

3-quiues. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 3-bis a 3-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: -

18.2001

2021: -

2022: -7.485.281

1/9

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

La norma si colloca all'interno del programma di progressivo adeguamento degli standard operativi e dei livelli di efficienza e di efficacia delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quale misura direttamente correlata alle esigenze discendenti dai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti da nuove attribuzioni delle quali il personale del Corpo è stato investito – nell'arco dell'ultimo quinquennio - nel settore della sicurezza del trasporto marittimo, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, nel quadro delle missioni istituzionali affidate agli uffici marittimi per l'esercizio delle attribuzioni funzionali disimpegnate per il MIT ed il MATTM.

Nel dettaglio, con le riferimenti ai criteri motivazionali richiesti dall'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione con nota n°2443 del 22 novembre u.s., per quanto pertinente in relazione allo status militare del personale che si prevede di assumere, si evidenziano i sottoelencati aspetti.

1. valutazione degli effetti delle assunzioni già autorizzate

Con riferimento alla misura di aumento dell'organico di cui legge 31/12/2019, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, commi da 394 a 397, rileva che la misura in esame costituisce l'organica prosecuzione ed il completamento del medesimo programma pluriennale di ampliamento dell'organico dei graduati (personale di truppa), fondata sul ponderato scrutinio dei carichi di lavoro sopraggiunti, come di seguito documentati.

2. motivazioni di carattere programmatico e funzionale – documentazione dei sopraggiunti carichi di lavoro

Quanto alle motivazioni di carattere funzionale, con riferimento all'intero ambito organizzativo che fa capo alle Capitanerie di porto, quali articolazioni di amministrazione attiva periferica del MIT e degli altri Dicasteri di riferimento funzionale (MATTM e MIPAF), composto dai 310 uffici marittimi citate nuove attribuzioni di diretta pertinenza del MIT, si fa riferimento alle incombenze discendenti dall'entrata in vigore delle sottoelencate fonti :

a) legge 23 settembre 2013, n. 113 - ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, che ha comportato l'inserimento della convenzione tra gli "strumenti pertinenti" posti a base – oltre che delle attività di certificazione del naviglio di bandiera - delle attività spettive sul naviglio di bandiera estera (*port state control*);

b) regolamento (UE) N. 1257/2013 del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 - "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi";

c) decreto 9 aprile 2018 – "Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (*Verified Gross Mass Packed Container – VGM*);

18.2001

2/9

d) decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/1148 recante "Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione" che ha ricadute sui profili certificativi correlati ai compiti di security

e) regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) ed abroga la direttiva 2010/65/UE.

Nel breve termine, inoltre, avranno diretto e sostanziale impatto sul quadro delle attribuzioni degli uffici marittimi, gli strumenti di recepimento di cui alla legge 4 ottobre 2019 n.117 "delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'U.E. - Legge di delegazione europea 2018" e, segnatamente, i provvedimenti oggetto di delega di cui ai sottotitoli:

- art. 17, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione direttiva 2017/2108 recante Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
- art. 18, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione Direttiva 2017/2109 - Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri;
- art.19, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione Direttiva 2017/2110 Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea

A margine, per una compiuta ricostruzione del quadro complessivo delle incombenze attribuite al personale delle Capitanerie di porto, occorre altresì tener conto:

- della previsione di cui al citato articolo 3 della legge n.84/94, in relazione alla dipendenza funzionale delle Capitanerie di porto - oltre che dal MIT e dal MATIM - anche dal MIPAF. Su tale versante, rilevano le incombenze legate all'esercizio dei compiti di vigilanza sulla filiera della pesca di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificate per effetto dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

- dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", laddove contempla l'esercizio dell'attività di ricerca e soccorso "...nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio", in ragione del crescente numero di istanze di attivazione del servizio da parte della Autorità comunali il cui territorio include bacini lacuali.

Per far fronte alle descritte esigenze, la norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa.

Il comma 3 bis per adeguare progressivamente gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, incrementa la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art.

18.2001

3/9
[Signature]

815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa prevedendo altresì l'incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) secondo gli importi giornalieri per 250 presenze lavorative annue così come determinati dal DM 21 febbraio 2019, per l'anno 2018.

I commi 3 ter e quater rispettivamente rideterminano la dotazione finanziaria dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 comprensiva dell'incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) ed autorizzata la spesa necessaria le assunzioni straordinarie di cui al comma 3 bis.

Il comma. 3 quinquies, autorizza la spesa necessaria per oneri di funzionamento connessi alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mensa e buoni pasto.

Si individua la copertura finanziaria degli oneri mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, le cui dotazioni finanziarie sono corrispondentemente ridotte.

Infine, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-quater, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, le cui dotazioni finanziarie sono corrispondentemente ridotte

Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto

La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – guardia costiera nel ruolo dei graduati, di 30 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2022 e autorizza la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.

Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37	
2022	30				1.164.009	-	-		1.164.009
2023	30	30			1.164.009	1.222.757	-		2.386.766
2024	30	60			1.164.009	2.445.514	-		3.609.522
2025	30	90			1.164.009	3.668.270	-		4.832.279
2026	30	120			1.164.009	4.891.027	-		6.055.036
2027		150			-	6.113.784	-		6.113.784

18.2001

4/9

2028		120	30		-	4.891.027	1.278.035		6.169.062
2029		90	60		-	3.668.270	2.556.069		6.224.339
2030		60	90		-	2.445.514	3.834.104		6.279.617
2031		30	120		-	1.222.757	5.112.138		6.334.895
2032			120	30	-	-	5.112.138	1.432.751	6.544.889
2033			90	60	-	-	3.834.104	2.865.502	6.699.606
2034			60	90	-	-	2.556.069	4.298.253	6.854.322
2035			30	120	-	-	1.278.035	5.731.004	7.009.039
2036				150	-	-	-	7.163.756	7.163.756

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri, comprensivi delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel dispaccio n° M_D SSMD REG2019 0039042 in data 06-03-2019 avente per oggetto: "Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative.", derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni, come dalla tabella sotto riportata.

Nella tabella n° 1 si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) inclusa **indennità di supercampagna e FESI** assumendo a base di calcolo, **per quest'ultimo**, una presenza di 250 giorni lavorativi dei nuovi reclutati secondo l'onere giornaliero determinato con DM 21 febbraio 2019, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 1.a	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI			
	Fissa	Accessoria	FESI	Totale
Sottocapo np 3^ cl	33.170,60	5.629,69	660,00	39.460,29
Sottocapo np 2^ cl	34.062,02	6.696,84	662,50	41.421,36
Sottocapo np 1^ cl	35.013,13	7.588,02	672,50	43.273,65
Sottocapo np 1^ cl sc	38.427,56	9.330,81	687,50	48.445,87

Nella tabella n° 2 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del COM

Tabella n° 2 - Calcolo Oneri finanziaria annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Se 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Se 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					39.460,29	41.421,36	43.273,65	48.445,87	
2022	30				1.183.808,7	-	-		1.183.808,70
2023	30	30			1.183.808,7	1.242.640,8	-		2.426.449,50
2024	30	60			1.183.808,7	2.485.281,6	-		3.669.090,30
2025	30	90			1.183.808,7	3.727.922,4	-		4.911.731,10

18.2001

5/9

2026	30	120			1.183.808,7	4.970.563,2	-		6.154.371,90
2027		150			-	6.213.204,0	-		6.213.204,00
2028		120	30		-	4.970.563,2	1.298.209,5		6.268.772,70
2029		90	60		-	3.727.922,4	2.596.419,0		6.324.341,40
2030		60	90		-	2.485.281,6	3.894.628,5		6.379.910,10
2031		30	120		-	1.242.640,8	5.192.838,0		6.435.478,80
2032			120	30	-	-	5.192.838,0	1.453.376,1	6.646.214,10
2033			90	60	-	-	3.894.628,5	2.906.752,2	6.801.380,70
2034			60	90	-	-	2.596.419,0	4.360.128,3	6.956.547,30
2035			30	120	-	-	1.298.209,5	5.813.504,4	7.111.713,90
2036				150	-	-	-	7.266.880,5	7.266.880,50

Nella tabella 3 è riportata la rimodulazione del comma 1, l'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

Tab. 3 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM

h -quater)	73.491.338,29	2020
h-quinquies)	77.371.367,29	2021
h-sexies)	82.631.031,99	2022
h-septies)	87.949.528,79	2023
h-octies)	93.268.025,59	2024
h-novies)	98.586.522,39	2025
h-decies)	100.024.990,19	2026
h-undecies)	100.268.081,29	2027
h-duodecim)	100.507.908,99	2028
h-terdecies)	100.747.736,69	2029
h-quaterdecies)	100.987.564,39	2030
h-quindecies)	101.743.114,09	2031
h-sedecies)	102.469.571,39	2032
h-septies decies)	103.140.459,99	2033
h-octies decies)	103.811.348,59	2034
h-novies decies)	104.482.237,19	2035
h-vicies)	104.637.404,79	2036

Nella tabella n° 4 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

6/9

18.2001

Tab. 4 - Calcolo Oneri finanziaria buoni pasto					
E.F.	Sc 3 [^] cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2022	30	30	208	€ 7,00	43.680
2023	60	60	208	€ 7,00	87.360
2024	90	90	208	€ 7,00	131.040
2025	120	120	208	€ 7,00	174.720
2026	150	150	208	€ 7,00	218.400

Per la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante riduzione del "Fondo di cui all'art 99 comma 2 del disegno di legge di Bilancio AS 1586.

Per l'effetto, nella tabella 5 è riportata la rimodulazione della dotazione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 dell'AS 1586.

Tabella 5 - Riepilogo Oneri e copertura dell'emendamento							
E.F	art. 585 lettera	Importo a legislazione vigente	Maggiori oneri (stipendiali)	Totale (art. 585 rifinanziato)	Vettova- gliamento	Oneri finanziari emenda- mento	Rimodulazione art. 99, co 2
		a	b	c=a+b	d	e=b+d	f
2020	<i>h-quater)</i>	73.491.338,29		73.491.338,29		0	
2021	<i>h-quinquies)</i>	77.371.367,29		77.371.367,29		0	
2022	<i>h-sexies)</i>	81.447.223,29	1.183.808,70	82.631.031,99	43.680	1.227.488,70	303.772.511,30
2023	<i>h-septies)</i>	85.523.079,29	2.426.449,50	87.949.528,79	87.360	2.513.809,50	372.486.190,50
2024	<i>h-octies)</i>	89.598.935,29	3.669.090,30	93.268.025,59	131.040	3.800.130,30	371.199.869,70
2025	<i>h-novies)</i>	93.674.791,29	4.911.731,10	98.586.522,39	174.720	5.086.451,10	334.913.548,90
2026	<i>h-decies)</i>	93.870.618,29	6.154.371,90	100.024.990,19	218.400	6.372.771,90	414.627.228,10
2027	<i>h-undecies)</i>	94.054.877,29	6.213.204,00	100.268.081,29	218.400	6.431.604,00	414.568.396,00
2028	<i>h-duodecim)</i>	94.239.136,29	6.268.772,70	100.507.908,99	218.400	6.487.172,70	414.512.827,30
2029	<i>h-terdecies)</i>	94.423.395,29	6.324.341,40	100.747.736,69	218.400	6.542.741,40	414.457.258,60
2030	<i>h-quaterdecies)</i>	94.607.654,29	6.379.910,10	100.987.564,39	218.400	6.598.310,10	414.401.689,90
2031	<i>h-quindecies)</i>	95.307.635,29	6.435.478,80	101.743.114,09	218.400	6.653.878,80	414.346.121,20
2032	<i>h-sedecies)</i>	95.823.357,29	6.646.214,10	102.469.571,39	218.400	6.864.614,10	414.135.385,90
2033	<i>h-septies decies)</i>	96.339.079,29	6.801.380,70	103.140.459,99	218.400	7.019.780,70	413.980.219,30
2034	<i>h-octies decies)</i>	96.854.801,29	6.956.547,30	103.811.348,59	218.400	7.174.947,30	413.825.052,70
2035	<i>h-novies decies)</i>	97.370.523,29	7.111.713,90	104.482.237,19	218.400	7.330.113,90	413.669.886,10
2036	<i>h-vicies)</i>	97.370.524,29	7.266.880,50	104.637.404,79	218.400	7.485.280,50	413.514.719,50

4/9

Nella tabella n° 6 si riporta l'incidenza dell'Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo

18.2001

considerato.

ES. FIN.	Importo complessivo annuo
2022	71.944
2023	147.580
2024	223.217
2025	298.853
2026	374.490
2027	378.183
2028	381.648
2029	385.114
2030	388.579
2031	392.044
2032	405.151
2033	414.792
2034	424.433
2035	434.074
2036	443.715

Nella tabella n° 7 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente tenendo a riferimento 250 giornate lavorative annue per militare.

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo F annuo
	Sc 3^ cl	Se 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl se	Sc 3^ cl	Se 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					660,00	662,50	672,50	687,50	
2022	30				19.800,0	-	-		19.800,00
2023	30	30			19.800,0	19.875,0	-		39.675,00
2024	30	60			19.800,0	39.750,0	-		59.550,00
2025	30	90			19.800,0	59.625,0	-		79.425,00
2026	30	120			19.800,0	79.500,0	-		99.300,00
2027		150			-	99.375,0	-		99.375,00
2028		120	30		-	79.500,0	20.175,0		99.675,00
2029		90	60		-	59.625,0	40.350,0		99.975,00
2030		60	90		-	39.750,0	60.525,0		100.275,00
2031		30	120		-	19.875,0	80.700,0		100.575,00
2032			120	30	-	-	80.700,0	20.625,0	101.325,00
2033			90	60	-	-	60.525,0	41.250,0	101.775,00


8/9

18.2001

2034			60	90	-	-	40.350,0	61.875,0	102.225,00
2035			30	120	-	-	20.175,0	82.500,0	102.675,00
2036				150	-	-	-	103.125,0	103.125,00

18.2001

9/9



Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

AS 1586

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.».
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Relazione tecnica

Le modifiche normative proposte prevedono che le procedure di reclutamento - inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità - di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia avvengano senza la complessa procedura introdotta dalla legge n. 161 del 2017 che attualmente prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (c.d. zainetto).

Ne consegue che il reclutamento del personale avverrà con le forme ordinarie con risorse, quindi, proprie dell'Agenzia.

Si è ipotizzato che il personale da trasferire nei ruoli dell'Agenzia sia da inquadrare nelle aree funzionali terza e seconda del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito per 68 unità all'area terza e per 32 unità all'area seconda; ciò in quanto a fronte delle 181 unità di personale non dirigenziale previste dal

1/3

2



18.0.2000

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. n. 118 del 2018) 134 unità appartengono all'area terza mentre le restanti 47 all'area seconda.

In tal senso, in virtù dei profili professionali comunicati al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle procedure concorsuali per le ulteriori 70 unità (art. 113-*bis*, comma 2-bis Codice antimafia introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito) e degli inquadramenti già realizzati a valere sull'organico originario, le posizioni organiche di area terza sono pari a 68 unità e quelle di area seconda a 32.

La quantificazione della maggiore spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto previsto dai decreti dell'Agenzia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo risorse decentrate.

Al riguardo si evidenzia che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia viene individuata - come previsto dall'art. 113-*bis*, comma 4-*bis*, del codice antimafia - in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.

Si prevede che gli inquadramenti avvengano dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, il costo annuo di 100 unità di personale non dirigente è pari a euro 5.280.620.

Il predetto importo è calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico medio pro capite vigente per il personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia - Area III e Area II pari rispettivamente a euro 48.302,23 e a euro 37.063,26 al lordo degli oneri Stato, come si evince dalla tabella che segue:

18.0.2000

2/3



Trattamento economico o personale delle aree	Fasce retributive all'interno delle aree	Stipendio tabellare	13.ma	Indennità di amministrazione e GIUSTIZIA	TOTALE netto oneri Stato	oneri stato	TOTALE + ONERI	COSTO MEDIO UNITARIO
TERZA AREA	F7	€ 32.246,48	€ 2.687,21	€ 6.319,80	€ 41.253,49	€ 15.833,09	€ 57.086,57	48.302,23
	F6	€ 30.369,00	€ 2.530,75	€ 6.319,80	€ 39.219,55	€ 15.052,46	€ 54.272,01	
	F5	€ 28.449,67	€ 2.370,81	€ 6.319,80	€ 37.140,28	€ 14.254,44	€ 51.394,71	
	F4	€ 26.718,94	€ 2.226,57	€ 6.319,80	€ 35.265,21	€ 13.524,79	€ 48.800,00	
	F3	€ 24.329,64	€ 2.027,47	€ 5.570,16	€ 31.927,27	€ 12.253,69	€ 44.180,96	
	F2	€ 23.074,61	€ 1.922,88	€ 5.192,88	€ 30.190,37	€ 11.587,07	€ 41.777,44	
	F1	€ 22.291,78	€ 1.857,65	€ 5.192,88	€ 29.342,31	€ 11.261,58	€ 40.603,89	
SECOND A AREA	F6	€ 23.014,93	€ 1.917,91	€ 4.458,12	€ 29.390,96	€ 11.280,25	€ 40.671,21	37.063,26
	F5	€ 22.377,66	€ 1.864,81	€ 4.458,12	€ 28.700,59	€ 11.015,28	€ 39.715,87	
	F4	€ 21.594,96	€ 1.799,58	€ 4.456,12	€ 27.852,06	€ 10.689,85	€ 38.542,51	
	F3	€ 20.356,56	€ 1.696,55	€ 4.458,12	€ 26.513,23	€ 10.175,78	€ 36.689,00	
	F2	€ 19.132,15	€ 1.594,35	€ 4.083,24	€ 24.809,74	€ 9.521,98	€ 34.331,71	
	F1	€ 18.203,28	€ 1.516,94	€ 3.714,72	€ 23.434,94	€ 8.994,33	€ 32.429,27	

A tale importo, complessivamente pari a euro 4.484.420 viene, poi, aggiunta, come accennato, la quota media pro capite vigente per il predetto personale a titolo di Fondo risorse decentrate di cui al richiamato CCNL:

Unità'	Quota fondo risorse decentrate media annua (netto oneri Stato)	Maggior costo unitario annuo (lordo oneri Stato)	Costo complessivo annuo (lordo oneri Stato)
100	6.000,00	7.962,00	796.200,00

L'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro, 5.280.620, di cui euro 4.484.420 quali componenti fisse, continuative ed accessorie (compresa l'IVC in vigore dal 1° luglio, pari a euro 13.844,04), ed euro 796.200,00 relativamente al fondo risorse decentrate.

La copertura finanziaria è individuata, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, affluite all'entrata del Bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



18.0.2000

3/3

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di organico dell'Avvocatura dello Stato)

1. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765,00 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede ai sensi del comma 5.
2. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 5.
3. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
4. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1/5



18.0.2001

/

[Handwritten signature]

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.244.897 euro
2021: - 3.419.584 euro
2022: - 4.487.514 euro

~~IL GOVERNO~~

RELAZIONE TECNICA

Il **comma 1** prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere quindici avvocati dello Stato, ampliando la relativa dotazione organica. L'allegata tabella individua il trattamento economico pro-capite degli avvocati dello Stato, per un costo totale che di seguito si riporta.

Per l'anno 2020 si è considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione dei quindici avvocati prima del 1° ottobre.

- anno 2020: 471.451,31 euro
- anno 2021: 1.885.805,25 euro
- anno 2022: 1.920.527,55 euro
- anno 2023: 1.920.527,55 euro
- anno 2024: 2.118.765,00 euro
- anno 2025: 2.121.003,15 euro
- anno 2026: 2.181.877,20 euro
- anno 2027: 2.200.139,40 euro
- anno 2028: 2.261.010,45 euro
- anno 2029: 2.953.735,65 euro
- a decorrere dall'anno 2030: 2.953.735,65 euro.

2/5



18.0.2001

[Handwritten signature]

Il comma 2 prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere qualificato personale di ruolo, ampliando la dotazione organica. I 25 funzionari si rendono necessari in considerazione dell'incremento di competenze in ordine al contenzioso internazionale e del relativo elevato numero di affari legali in carico all'Avvocatura dello Stato.

In particolare, per il supporto dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e per le attività connesse alle difese dello Stato dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sono previste le seguenti unità:

- due unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F3, che forniscono all'Agente e agli Avvocati incaricati un'assistenza altamente qualificata, provvedendo alla corrispondenza amministrativa e ai rapporti anche per le vie brevi con la Cancelleria della Corte EDU (a tal fine è necessaria la conoscenza delle lingue ufficiali della Corte, inglese e francese), con gli altri Agenti di Governo degli Stati contraenti e con la Rappresentanza permanente a Strasburgo; nonché provvedono alla pianificazione e organizzazione di riunioni di coordinamento tra l'Agente, gli avvocati incaricati e le Amministrazioni coinvolte; assicurano ove necessario attività di traduzione nelle lingue ufficiali;

- otto unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F1, che coadiuvano i funzionari di professionalità superiore nello svolgimento delle loro attività, assicurano il coordinamento della struttura a supporto dell'Agente del Governo CEDU, nel raccordo tra le attività dell'Ufficio e le singole Amministrazioni coinvolte, nella raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano in funzione degli adempimenti relativi alle cause assegnate agli avvocati incaricati (richiesta di informazioni da parte della Corte, presentazione di osservazioni difensive o repliche, comunicazione della posizione del Governo sulle proposte di regolamento amichevole), e nell'attività istruttoria funzionale al conferimenti per consulenze tecniche; per quanto riguarda il contenzioso presso la Corte di Giustizia UE, garantiscono il raccordo tra l'Avvocatura e le Amministrazioni interessate ai fini della tempestiva raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano; assicurano l'organizzazione delle missioni dell'Agente CEDU e degli avvocati incaricati in relazione al contenzioso sia CEDU che di Corte di Giustizia;

- quindici unità appartenenti all'area II, fascia retributiva F2, che svolgono tutte le attività amministrative, archivistiche, di protocollo informatico e di collaborazione professionale, a supporto dell'attività dell'Ufficio dell'Agente CEDU e dei singoli avvocati incaricati della difesa, relativa sia alla Corte EDU che alla Corte di Giustizia UE; provvedono alla rilevazione dei dati concernenti il relativo contenzioso; assicurano l'organizzazione degli adempimenti delle attività di missione dell'Agente e degli avvocati incaricati per le udienze dinanzi alla Corte EDU e alla Corte di Giustizia UE, nonché per le riunioni ufficiali degli Agenti del Governo CEDU.

Con detto incremento complessivo della dotazione del personale amministrativo si assicura adeguato sostegno alle implementate attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli avvocati dello Stato nell'ambito del contenzioso internazionale e in particolare di quello dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in considerazione del ruolo più attivo e incisivo che si intende assicurare al Governo italiano nell'attività contenziosa e nei vari tavoli di lavoro presso la Corte cui partecipa l'Agente del Governo.

Come già evidenziato, l'Agente del Governo è chiamato, infatti, a intervenire con maggiore frequenza che in passato nei contenziosi in cui sono convenuti altri Stati, quando la questione controversa coinvolga norme affini a quelle dell'ordinamento italiano. Tanto al fine di evitare il rischio del formarsi, senza la partecipazione attiva del Governo italiano, di giurisprudenza della Corte che sia poi opponibile allo Stato italiano in casi che lo coinvolgano direttamente, con sentenze, i cui effetti sull'ordinamento italiano, oltre al considerevole impatto finanziario, sono ben noti.

Le funzioni dell'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contemplano inoltre la partecipazione attiva alla rete degli Agenti del Governo degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. L'Ufficio dell'Agente del Governo è chiamato infine a intervenire nel dibattito dottrinario internazionale che investe la giurisprudenza della Corte e

18.0.2001

3/5



÷

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

che può influenzare la stessa. Per tutte queste ulteriori attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo, l'Agente, gli avvocati e gli esperti necessitano di adeguato supporto amministrativo. Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo sono i seguenti, tenuto conto che per l'anno 2020 si prevedono costi per soli tre mesi, considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione delle venticinque unità prima del 1° ottobre:

PERSONALE AREA III F3			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 2 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 2 unità dall'anno 2021</i>
2	€ 48.156,91	€ 24.078,46	€ 96.313,82
PERSONALE AREA III F1			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 8 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 8 unità dall'anno 2021</i>
8	€ 44.275,56	€ 88.551,12	€ 354.204,48
PERSONALE AREA II F2			
<i>Unità</i>	<i>Costo lordo Stato</i>	<i>Costo per anno 2020 x 15 unità per 3 mesi</i>	<i>Costo a regime x 15 unità dall'anno 2021</i>
15	€ 37.550,59	€ 140.814,71	€ 563.258,85

Il **comma 3** prevede la nomina di esperti, nel numero massimo di otto, da parte dell'Avvocato Generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La norma prevede che per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. Gli oneri complessivi derivanti dal comma 3 sono quindi pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020.

Il **comma 4** prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'onere derivante dalla norma è pari a un massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

Il **comma 5** prevede l'autorizzazione alla spesa conseguente alle previsioni dei commi precedenti, nella misura di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.

4/5

18.0.2001

All'onere complessivo determinato dalla norma in argomento, pari a un importo di 1.244.897 euro per l'anno 2020, di 3.419.584 euro per l'anno 2021, di 4.487.514 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

2 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

5/5

18.0.2001



Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Assunzioni di personale per il Ministero dell'interno)

1. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, ad euro 7.006.049 per l'anno 2022, ad euro 8.329.819 per l'anno 2023 e ad euro 12.301.128 a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2020:	- 0
2021:	-1.751.513
2022:	-12.301.128

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione e dell'ordine pubblico.

La proposta è finalizzata a favorire un indilazionabile ricambio generazionale per il personale dirigenziale appartenente alla carriera prefettizia a fronte di un consistente fenomeno di cessazioni dal servizio e delle recenti misure di restrizione sul *turn-over*.

Tale proposta intende quindi garantire la creazione di nuovi posti di lavoro e lo svecchiamento della pubblica Amministrazione, con un significativo ricambio generazionale, assolutamente necessario per questo Ministero che investirebbe, peraltro, su giovani fortemente motivati e preparati.

L'assunzione delle suddette unità consentirebbe, infatti, di coprire le gravi criticità esistenti nelle dotazioni organiche del personale dirigenziale della qualifica iniziale di viceprefetto aggiunto della carriera prefettizia, attualmente pari a 283 unità, che si sono determinate nel tempo a causa delle restrizioni del *turn-over* imposte dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e che hanno profondamente inciso sulla capacità assunzionale dell'Amministrazione.

Tale situazione ha accresciuto sempre più il divario tra le dotazioni organiche teoriche nella qualifica di viceprefetto aggiunto e la effettiva consistenza del personale in servizio.



18.0.2002

[Handwritten signature]

1/2

Sotto il profilo finanziario va evidenziato che la programmazione ordinaria triennale 2019/2021 del suddetto personale ha determinato l'impegno delle intere facoltà assunzionali relative al riferito periodo temporale, pertanto le assunzioni proposte non possono che essere imputate esclusivamente su risorse del bilancio statale.

In particolare si evidenzia che gli oneri assunzionali, a regime, ammontano, a decorrere dall'anno 2024 ad una spesa pari a € 12.301.128 mentre la spesa previsionale per il bilancio dello Stato per le assunzioni di che trattasi, comporterà un impegno finanziario sull'esercizio di bilancio annualità 2021, pari a € 1.751.513 considerato che le assunzioni del personale di che trattasi non potrà decorrere prima del mese di ottobre 2021, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, attesa la programmazione assunzionale ordinaria in corso.

Tali importi relativi alle procedure assunzionali di che trattasi sono stati calcolati come da tabella seguente:

Qualifica	Oneri pro capite	Durata
Consigliere	€ 53.892,68	12 mesi
	€ 53.892,68	12 mesi
Vice prefetto aggiunto	€ 94.624,06	dal 3° anno

Decorrenza	Unità	Oneri	periodo	
01/10/2021	130	€ 1.751.513	3 mesi	
01/10/2022	130	€ 7.006.049	1 anno	
01/10/2023	130	€ 5.254.536,30	9 mesi (euro 53.892,68)	€ 8.329.819
31/12/2023	130	€ 3.075.281,95	3 mesi (euro 94.624,06)	
01/01/2024	130	€ 12.301.128	regime	

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La verifica della presenza esigibile è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, della legge n. 48 del 28.2.1999, con esito

DM

POSITIVO

6 DIC. 2019

NEGATIVO

Chiantera
Il Responsabile Generale dello Stato

18.0.2002

2/2

Apk



Art. 28

All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "comitato direttivo," inserire le seguenti: "il comitato scientifico,";

b) al comma 5:

i) sostituire la parola: "due" con la seguente: "uno";

ii) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e uno dall'Accademia dei Lincei";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia.

7-ter. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia."

RI

L'emendamento intende intervenire sulla *governance* dell'Agenzia nazionale della ricerca introducendo il comitato scientifico. Ciò al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza del nuovo ente

RT

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.2000

Emendamento all'Articolo 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. – (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria).

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.
5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "*entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti "*con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12*". Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.



28.0.2000

/

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137. Il presente articolo entra in vigore il 31 dicembre 2019.



28.0.2000

÷

2/4

[Handwritten signature]

Relazione tecnica

L'emendamento è volto ad introdurre un nuovo articolo recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria"

Commi 1-2 La disposizione autorizza la concessione, nell'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. in amministrazione straordinaria e delle altre società del medesimo gruppo, con un effetto di pari importo determinato in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Tenuto conto della restituzione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, l'operazione ha natura finanziaria e non ha pertanto effetti sull'indebitamento netto.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede al **comma 6** a valere sulle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, per le finalità ivi indicate.

I **commi 3-4** prevedono l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società afferenti al gruppo Alitalia con un piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali. Le procedure necessarie al detto trasferimento, quali risultanti dalla esecuzione del predetto piano, verranno espletate dall'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria afferenti al gruppo Alitalia, entro il 31 maggio 2020, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 La norma modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34/2019, che autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi alla data del 31 maggio 2019 sul finanziamento a titolo oneroso, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i complessi aziendali oggetto della procedura di cessione. Veniva altresì disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tale importo entro sessanta giorni dalla data del decreto del Ministero dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali, per la successiva riassegnazione ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per la sottoscrizione delle partecipazioni nella società di nuova costituzione sia per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali, nel limite di euro 200.000,00. Il comma 5 modifica il predetto art. 37, comma 4,



28.0.2000

3/4

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

stabilendo invece che gli interessi maturati siano pagati nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, quindi insieme a tutti gli altri crediti nei limiti dell'attivo. Vengono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto resta fermo che le finalità di cui all'articolo 37, comma 1, d.l. 34/2019 potrà essere perseguita solo nei limiti delle risorse che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva.

Comma 7. Si prevede la **clausola di salvezza degli effetti** del decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137, che reca il medesimo contenuto dell'emendamento in esame e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

LA



POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



28.0.2000

4/4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Articolo 34

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. L'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'articolo 1, commi 597 e 598, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così modificato:

a) ovunque ricorrano le parole "Ministro per il Sud", le stesse sono sostituite dalle parole "Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

b) il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente norma, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.";

c) al comma 2-bis, le parole "28 febbraio" sono sostituite con le parole "30 giugno";

d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3, è soppresso e sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.".

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole "in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" sono sostituite dalle seguenti: "più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";

b) al comma 63:

1) le parole "per la coesione territoriale e il Mezzogiorno", sono sostituite dalle seguenti "per il Sud e la coesione territoriale"

2) dopo le parole "dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze,"

3) dopo le parole "sette anni.", è aggiunto il seguente periodo: "La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali".

c) al comma 64:

1) le parole "procedure semplificate" sono sostituite dalle seguenti "agevolazioni e semplificazioni);

2) le parole "articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies)" sono sostituite dalle seguenti "articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6,

d) dopo il comma 65, è inserito il seguente:

"65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di politiche di coesione".

I Relatori

34.2000

2/2

[Handwritten signature]

Art. 44

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: -500.000;

2021: -500.000;

2022: -500.000.


44.2000

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'assegnazione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Tali istituti rappresentano infatti luoghi particolarmente significativi per la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, sia con riguardo alla tradizione sia con riguardo alle produzioni artistiche contemporanee.

Relazione tecnica

L'emendamento autorizza la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2020, prevedendone la copertura a valere sulla tabella A del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.



Emendamento

⁴⁷
Dopo l'articolo ~~XX~~, inserire il seguente:

⁴⁷
Articolo ~~XX~~-bis
(ITS)

1. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale".
2. All'articolo 1, comma 468 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "di concerto con" inserire le seguenti "l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,"
3. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli Istituti Tecnici Scientifici, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto, n. 281.
4. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "culturale" è inserita la seguente: ", economica";
 - b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "cittadinanza attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "cultura d'impresa e del lavoro";
 - c) all'articolo 3, comma 1, lettera d) dopo le parole "elementi fondamentali di diritto" sono inserite le seguenti: "ed economia";
 - d) all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: " 2-bis. E' inoltre promossa, nel secondo ciclo di istruzione, l'educazione ai principi e ai valori propri della cultura di impresa quale competenza imprescindibile, strategica e trasversale per formare cittadini consapevoli delle dinamiche della realtà economica ed imprenditoriale".

47.0.2000

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 3 trova, invece, copertura per un importo pari a 15 milioni di euro nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Relatore Generale dello Stato

2 DIC. 2019

Art. 47-bis

“1. Al fine adeguare l’ordinamento italiano ai vincoli di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di rafforzare l’indipendenza e l’imparzialità del Garante per la protezione di dati personali, i commi 1 e 2 dell’art. 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il Collegio è costituito dal presidente e da quattro componenti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso, la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei propri membri. I componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il presidente e i componenti devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell’informatica.

2-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti, nelle more della nomina del presidente dell’Autorità o in caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Collegio eletto che abbia ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti in sede di elezioni da parte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1 e, in caso di parità, dal componente più anziano.”

2. In sede di prima applicazione il presidente è scelto, entro il 31 gennaio 2020, in base al comma 1, tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della procedura di selezione in corso per l’elezione dei componenti.”

47.0.2001

1/2

—

[Handwritten signature]

3. All'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole "fino a non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino a non oltre il 31 gennaio 2020".

4. All'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 gennaio 2020".

5. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di appalti e subappalti, all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età."

6. In fase di prima applicazione del comma 5, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito degli stanziamenti già previsti dal bilancio dello Stato per il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali [REDACTED]

47.0.2001

2/2

AMLO

Art. 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis

(Procedure concorsuali per assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire l'efficienza degli Uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020: -2.390.256
2021: -1.890.256
2022: -2.106.597

49.0.2000



RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo è reso necessario dall'attuale situazione di grave carenza di organico dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, derivante dalla programmata cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età di alcuni dirigenti di esecuzione penale esterna, unitamente ai posti vacanti.

Va rilevato che le **specifiche esigenze assunzionali** del Dipartimento derivano e sono giustificate, in particolare, dalle seguenti considerazioni: la dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al D.P.C.M. 84/2015 (tabella F) è pari a 34 unità; a fronte di tale previsione i dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio risultano essere solo 17, con una scopertura pari al 50%. Questa situazione non deriva dagli effetti di trascinamento del blocco del *turn-over*, né è destinata ad essere superata dagli effetti di autorizzazioni assunzionali che, nello specifico ambito, non sussistono.

Quanto all'esigenza di documentare le **ragioni programmatiche e funzionali** a sostegno delle richieste assunzioni, va rilevato che la gravissima condizione di scopertura richiamata è destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi a seguito del pensionamento, al momento, di una unità (UIEPE Bologna dal marzo 2020) e che tale carenza si riverbera in modo negativo sulla organizzazione e sulla funzionalità di alcuni Uffici interdistrettuali di particolare importanza: è il caso di Torino, Venezia e Cagliari dove, in assenza della figura dirigenziale di riferimento, l'incarico è conferito *ex lege* 10/2014 (a "scavalco") a dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che vi si recano per pochi giorni alla settimana svolgendo al contempo la direzione di strutture detentive per adulti. Questo tipo di soluzione provvisoria non può essere in alcun modo protratta a lungo se non a detrimento della funzionalità di tutti gli UEPE interessati.

La norma in esame prevede l'autorizzazione, per il Ministero della giustizia, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, all'assunzione di 18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, attraverso l'espletamento di procedure semplificate da concordare con il Ministro per la pubblica amministrazione. Nella determinazione degli oneri stipendiali si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019.

Gli oneri complessivi stipendiali sono stati calcolati come riportato nella seguente tabella:



49.0.2000

2/4

18



Dirigente Carriera penitenziaria – UEPE Trattamento Economico Fondamentale Previsto (art. 45 d.lgs. 95/2017)

Anno	Stipendio (a)	Indennità Integrativa Speciale (b)	Indennità Pensionabile (c)	Indennità dirigenziale (d)	Tredicesima Mensilità (e)	TOTALE	Contributi a carico amministrazione			Competenze fisse	Onere competenze fisse	Competenze Accessorie	Onere annuo complessivo
							32,70%	5,68%	Totale contributi				
2020	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2021	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2022	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2023	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2024	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2025	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2026	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2027	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2028	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2029	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2030	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82
2031	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82

49.0.2000

1/

3/4

(*) Per la tassazione del 5,68% la 13^a mensilità è stata calcolata senza considerare l'indennità pensionabile, non assoggettabile a detta tassazione

(**) Nell'elaborazione dei conteggi si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019

	Onere annuo	Onere a partire dal 1° luglio 2020
2020	945.128	
2021	1.890.256	
2022	1.933.524	
2023	1.933.524	
2024	1.976.793	
2025	1.976.793	
2026	2.020.060	
2027	2.020.060	
2028	2.063.329	
2029	2.063.329	
2030	2.106.597	

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 euro 500.000

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 30 dicembre 2007, n. 196 è
avuto esito

CA

POSITIVO

6 DIC. 2019

NEGATIVO

Il Responsabile Tecnico dell'Unità
[Signature]



49.0.2000

4/4

[Signature]

Art. 49

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis

(Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna)

4. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
5. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020:	-1.509.136
2021:	-4.036.545
2022:	-4.036.545

49.0.2001

1/3



[Handwritten signature]

Relazione Tecnica

L'intervento normativo prevede l'assunzione di fondamentali figure professionali quali quelle degli assistenti sociali, degli educatori appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che sono le professionalità sulle quali ricadono le attività di analisi, di indirizzamento e di controllo di ogni misura penale di comunità.

Si prevede la realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 100 funzionari di III area - posizione economica F1, delle professionalità di servizio sociale (60 unità), pedagogica (40 unità) come meglio evidenziato nelle seguenti tabelle:

Funzionari della professionalità di servizio sociale (area III - posizione economica F1)	
Dotazione organica	1.701
Presenti	1.256
Assunzioni in corso	323
Autorizzazione richiesta	60
Grado di copertura finale	96,35 %

Funzionari della professionalità pedagogica (area III - posizione economica F1)	
Dotazione organica	311
Presenti	263
Autorizzazione richiesta	40
Grado di copertura finale	97,43 %

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere complessivo è stato quantificato in euro 1.509.136 (di cui 500.000 per le procedure concorsuali) per l'anno 2020 e in euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021 e a regime.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:

Qualifica	Stipendio	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale	
Funzionario Area III - F1 Prof. servizio sociale	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	60	1.750.200,00	
Funzionario Area III - F1 Prof. pedagogica	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	40	1.166.800,00	
TOTALE							2.917.000,00	
Contributi a carico dell'amministrazione (38,38%)								1.119.544,00



49.0.2001

÷ *[Handwritten signature]*

2/3

Totale onere annuo 4.036.544,60

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 € 500.000,00

Riepilogo oneri:

euro 1.509.136 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020

euro 4.036.545 anno 2021

euro 4.036.545 anno 2022 e a regime

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L. n. 44 del 28.2.1999, è stata
avuto conto

POSITIVO

6 DIC. 2019

IL DIRETTORE
Il Ragioniere Generale
[Firma]

49.0.2001

3/3



Decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia e assunzione di 10 unità di dirigenti non generali e 150 unità di personale amministrativo della II e III area funzionale

AS 1586

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis

(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.»;
 - b) all'articolo 3, comma 1, le parole «dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero» e le parole «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;
 - c) all'articolo 4, comma 1, le parole «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o» sono soppresse;
 - d) l'articolo 5 è abrogato;
 - e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia

Art. 6

(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
 - b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

52.0.2000

1/8

- c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;
 - d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;
 - e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
 3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Organico)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.



52.0.2000

÷

2/8

Art. 8
(Risorse)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9
(Attuazione)

1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10
(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)

1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati di edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.
 2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari.»
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2020:	-6.918.335
2021:	-6.918.335
2022:	-6.918.335

52.0.2000

3/8



RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo prevede al comma 1 un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento.

Per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio si prevede un corrispondente incremento della dotazione organica del personale:

- 1) di dirigenti non generali (nel ristretto numero di 10), i cui oneri sono rappresentati nella tabella che segue, con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:



52.0.2000

÷

11

4/8



Riepilogo oneri per l'assunzione di nr. 10 unità di dirigenti non generali:

	Trattamento fondamentale					Trattamento accessorio			Totale onere (fisso e accessorio)				
	Emolumenti		Oneri Amministrazione			Totale onere	Posizione parte variabile e risultato (Onere complessivo di oneri a carico dell'amministrazione)	Totale onere					
	Stipendio	vacanza contr.	13 ^a	Posizione fissa	Totale emolum.					F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE
Dirigente II fascia	39.979,29	579,72	3.379,92	12.155,61	56.094,54	24,20%	5,68%	8,50%	4.768,04	21.529,08	77.623,62	30.186,25	107.809,87

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020 euro 1.078.099
 Anno 2021 euro 1.078.099
 Anno 2022 euro 1.078.099 e a regime

52.0.2000

1/

5/8

- 2) **di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico** (contabili, architetti, ingegneri e geometri), al fine di consentire l'avvio del nuovo modello di decentramento e di rafforzare l'azione amministrativa per le nuove consistenti attività derivanti nelle nuove attribuzioni in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria (ovviamente non considerate in occasione del decentramento di cui al d.lgs. 240/06) si prospetta l'opportunità di una autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.

Le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e/o tramite concorso unico, nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego.

In via residuale si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.

52.0.2000

÷

6/8



[Handwritten signature]
13



Onere derivante dall'assunzione di n. 150 unità di personale amministrativo della II (80 unità) e III area funzionale (70 unità):

Aree	Fasce	Stipendio	13 ^a mensilità	Indennità Amm.	Totale	Fondo Pensione	Oneri riflessi Buonuscila	IRAP		Totale	Buoni pasto	FUA	TOTALE Onere unitario annuo	unità previste	Onere complessivo annuo
								8,50%							
III Area	1	22.448	1.871	5.193	29.512	7.142	1.676	2.509		40.839	693	766,64	42.299	70	2.960.905
II Area	2	19.266	1.606	4.083	24.955	6.039	1.417	2.121		34.532	693	766,64	35.992	80	2.879.331
														150	5.840.236,00

Riepilogo degli oneri annui:

Onere stipendiale annuo 5.621.290
 Totale onere Buoni pasto 103.950
 Totale onere Fua 114.996,00
Onere annuo complessivo 5.840.236,00

L' onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020 euro 5.840.236,00
 Anno 2021 euro 5.840.236,00
 Anno 2022 euro 5.840.236,00 e a regime

52.0.2000

./

7/8

[Handwritten signature]

Con riferimento alle disposizioni concernenti le misure straordinarie per interventi sul patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia, si rappresenta che i predetti interventi potranno essere realizzati attraverso le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate attraverso la ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Al comma 2 è prevista l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma 1, nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 240 del 2006, come novellato dal presente intervento normativo, si prevede, al comma 3 del predetto articolo 6, la partecipazione, nell'ambito degli organismi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell'ambito delle assemblee indette dagli organismi relativamente all'indicazione dei fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'introduzione della norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto. E' stabilito infatti che per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

OM

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

6 DIC. 2019

52.0.2000

8/8



Handwritten signature in the bottom right corner.

Proroga delle disposizioni in materia di precariato del Servizio Sanitario Nazionale

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art.55-bis

(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:

“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.”.

55.0.2000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., nell'ambito di una più generale riforma delle norme sul reclutamento di personale delle amministrazioni pubbliche, ha introdotto diverse misure volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile. In particolare, l'art. 20 del citato decreto ai commi 1 e 2, riconosce la possibilità per le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 volte, rispettivamente, a stabilizzare a domanda il personale non dirigenziale già titolare di contratti a tempo determinato e reclutato con una procedura selettiva ovvero a bandire procedure concorsuali straordinarie riservate nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili al personale titolare di rapporti di lavoro flessibile. Il medesimo articolo 20, al comma 11, ha previsto che possa partecipare alle predette procedure di stabilizzazione il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale.

Poiché i commi 1 e 2 dell'articolo 20 prevedono tali procedure limitatamente al triennio 2018-2020, al fine di consentire agli enti del SSN di potersi avvalere ancora di tale strumento allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, contrastando il fenomeno del precariato e, quindi, garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la proposta di emendamento prevede per il suddetto personale del Servizio sanitario nazionale, l'estensione dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dal predetto articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017, fino al 31 dicembre 2022.

La proposta normativa muove dalla consapevolezza che negli ultimi anni per effetto delle molteplici misure di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti

del Servizio sanitario nazionale, per assicurare le funzioni istituzionali, hanno sempre più spesso fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile, reiteratamente prorogati nel tempo.

Inoltre, le citate procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, sono rivolte a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal legislatore ed, in particolare, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Considerato, però, che solo recentemente con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, è stata prevista una maggiore flessibilità dei vincoli di spesa del personale del SSN, e che fino ad oggi le aziende e gli enti del SSN per garantire l'erogazione dei LEA hanno dovuto continuare a fare ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, al fine assorbire l'ulteriore precariato creatosi nel tempo, si rende necessario estendere per il suddetto personale del SSN, il termine del 31 dicembre 2017 di cui ai commi 1, lettera c) e 2, lettera b) del citato articolo 20 anche a coloro che non hanno potuto beneficiare di tali procedure in quanto hanno maturato, anche per pochi mesi o giorni, il triennio di anzianità utile alla stabilizzazione dopo il 31 dicembre 2017. Pertanto, la proposta normativa è volta, altresì, ad estendere fino al 30 giugno 2019 il termine entro cui aver maturato i tre anni di servizio, che a legislazione vigente è fissato al 31 dicembre 2017, per poter accedere alle procedure volte al superamento del precariato consentendo, pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari.

Relazione tecnica

L'emendamento proposto non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, introdotte al fine di superare il precariato e ridurre, quindi, il ricorso a contratti a termine o forme di lavoro flessibile.

Infatti, per le procedure ivi previste ai fini delle stabilizzazioni, si provvede in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 20 comma 1 e comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75; pertanto, le amministrazioni e gli enti interessati, potranno procedere alle stabilizzazioni a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente destinate anche alla spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile.

55.0.2000

2/2

[Handwritten signature]


Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

Art. 58-bis

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile.

58.0.2000



Campione d'Italia

Modifiche all'art. 70 del ddl bilancio.

1. All'articolo 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "finale." È sostituita dalla seguente: "finale,"; infine, è aggiunto il seguente periodo "compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale Svizzera.";
- b) al comma 3 dopo le parole "prestazioni di servizi" aggiungere le seguenti "nei confronti di consumatori finali."; in fine, dopo le parole "del comune" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del comma 1.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge della Federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
- d) al comma 7, le parole "esclusivamente in via telematica," sono sostituite dalle seguenti: "anche in modalità non telematica";
- e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 1 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.";
- f) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009, sono determinate con il decreto di cui al comma 8 coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia."

70.2000

—

1/3

[Handwritten signature]

Relazione illustrativa

L'emendamento apporta modifiche all'articolo 70 del disegno di legge bilancio, con il quale l'Italia introduce un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera, alla luce del considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio dell'Unione europea del 18 febbraio 2019, finalizzata a garantire condizioni di parità fra i consumatori stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel comune italiano di Campione d'Italia.

Al fine di meglio garantire tali condizioni di parità, si è ritenuto opportuno modificare il comma 1 in modo da esplicitare che l'imposta si applica anche ai beni provenienti dal territorio dell'unione europea e il concetto di consumatore finale. A tal fine è stabilito che è tale il soggetto che beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni nonché il soggetto che effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

Nella medesima prospettiva, è modificato il comma 3 per chiarire che l'imposta locale si applica solo nei confronti dei consumatori finali.

Il comma 4, concernente la territorialità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta locale, è interamente sostituito al fine di meglio specificare la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi in conformità ai criteri previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. E' previsto, inoltre, con particolare riferimento alle prestazioni relative a beni immobili che l'imposta sia applicata al solo valore dei beni utilizzati per rendere la prestazione. Con tale previsione si intende mantenere inalterato il livello di imposizione applicato a dette prestazioni alla data del 31 dicembre 2019.

La modifica al comma 7 consente ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione anche in modalità non telematica.

Il comma 8 è interamente sostituito al fine di chiarire le materie demandate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, tra l'altro, individuerà le franchigie applicabili alle importazioni in conformità alla legislazione svizzera e i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

E' stato integrato il comma 14 al fine di prevedere che ai soggetti residenti a Campione d'Italia, ai lavoratori a Campione d'Italia e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Campione d'Italia, non si applicano le riduzioni delle soglie monetarie, pari a 50 euro e le altre restrizioni in materia di franchigie doganali previste per i residenti nelle zone di frontiera dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 6 marzo 2009, n.32. Infine è introdotta una disposizione a carattere transitorio in base alla quale i beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.

70.2000


2/3

Relazione tecnica

Trattandosi di disposizioni volte esclusivamente a chiarire taluni aspetti della disciplina introdotta con l'articolo 70 del disegno di legge di bilancio, all'attuazione di tali disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

70.2000

3/3



AC 1586

Articolo 72

Al comma 25, dopo le parole "Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle spese sostenute", vengono aggiunte le seguenti "dall'INPS e"

€ 2.2000

Relazione tecnica

- al comma 25 dell'articolo 72 l'esclusione dell'Inps dall'applicazione delle riduzioni di spesa previste ai commi 23 e 24 del 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 e del 5% della spesa corrente annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017 per la gestione delle infrastrutture informatiche.

Considerato che nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di Bilancio 2020 si evince che le minori spese del comma in esame non vengono, prudenzialmente, scontata sui saldi di finanza pubblica, la proposta di modifica normativa non genera effetti negativi per la finanza pubblica.



Articolo 73

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 73-bis

(Immobili militari della Difesa)

1. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a), all'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: "un ammontare pari al 10" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente in quote del costituendo fondo il 30";

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione.";

b) all'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento" e le parole "corrispondente al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente al 35 per cento";

2) al comma 11-*bis*, la lettera d-*bis*) è soppressa.

I Relatori

Relazione illustrativa

La modifica proposta alla legge di bilancio 2019 è finalizzata a ripristinare le condizioni esistenti al momento dell'introduzione del comma 429 il quale, nel perseguire finalità di uniformità delle quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere alla Difesa, ha generato una ricaduta negativa sulle attività di programmazione degli interventi di razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa e, al contempo, sulle attività di pianificazione e realizzazione degli interventi necessari al soddisfacimento delle esigenze alloggiative delle Forze Armate.

La proposta abrogativa, mantenendo inalterata la possibilità di perseguimento di finalità di riduzione del debito pubblico, ripristina l'originaria configurazione normativa che vedeva il riconoscimento di una percentuale del valore di apporto dei beni in quote del costituendo fondo immobiliare e riequilibra e uniforma le quote dei proventi derivanti dalle alienazioni, permuta e valorizzazioni degli immobili militari da riconoscere alla Difesa, rispetto a quelle da destinare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione tecnica

La modifica non comporta maggiori oneri a carico dello Stato, ma comunque una maggiore efficacia ed efficienza della spesa.

43.0.2000

1/2

Relazione di impatto normativo

A meno delle modifiche richieste, la norma non comporta impatti normativi su altre leggi

73.0.2000

2/2

[Handwritten signature]

Sostituire l'articolo 86 con il seguente:

“1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, alla lettera *i*), dopo la parola “doganale” sono inserite le seguenti: “, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”;

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente: “*g*) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”;

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: “*e*) ed *f*)”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*e*), *f*) e *g*)”.

2. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al all'articolo 2-*undecies*, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell' articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento di cui al comma 2 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

5. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Garante della protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4.

6. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la Guardia di Finanza utilizza i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

86.2000

1

65

4/4

Relazione illustrativa

L'articolo 86 contiene, nel comma 1, una disposizione di adeguamento del d. lgs. n. 196 del 2003 (d'ora in poi codice della *privacy*) alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (d'ora in poi, Regolamento) in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale e disciplina, nei commi successivi, con riferimento alle attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, l'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche in relazione ai connessi profili legati alla protezione dei dati personali, ai fini della vigente normativa nazionale e unionale.

Il **comma 1** contiene una disposizione di adeguamento dell'articolo 2-*undecies*, comma 1, del codice della *privacy* a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e*), del Regolamento, che include la materia tributaria tra quelle per cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro può limitare la portata degli obblighi e dei diritti indicati dal predetto comma 1, comunque nel rispetto delle condizioni ivi previste. All'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera *i*), del codice della *privacy*, che già contiene il riferimento alla materia tributaria, è aggiunta la specificazione che ivi sono comprese anche le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, al pari di quanto previsto nella nuova lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2-*undecies* del predetto codice.

Il **comma 2** contiene due specificazioni:

- 1) per l'attività di analisi del rischio l'Agenzia delle entrate può interconnettere le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari con le altre banche dati di cui dispone e, avvalendosi di opportune tecnologie informatiche, applicare le metodologie più appropriate al fine di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e per incentivare l'adempimento spontaneo;
- 2) l'utilizzo delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari potrà avvenire anche previa pseudonimizzazione.

Con riferimento al punto *sub* 1), per individuare i criteri di rischio potranno essere impiegate metodologie di carattere sia deterministico sia statistico-induttivo (ad esempio, in quest'ultimo caso metodologie di *machine learning*), applicate sia ai soli dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari sia con previo o successivo incrocio degli stessi con altre basi dati.

Le finalità perseguite con l'utilizzo dei predetti dati è duplice: far emergere posizioni da sottoporre a controllo secondo i tradizionali poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e/o incentivare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti (ad esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 634-636, della L. n. 190 del 2014).

Per quanto riguarda la pseudonimizzazione dei dati, la disposizione normativa la prevede come facoltà e, se applicata, la stessa, per motivi legati al rafforzamento delle garanzie di trattamento dei dati, interesserà normalmente anche gli altri dati dell'anagrafe tributaria con cui incrociare i dati dell'archivio dei rapporti finanziari. Il concetto di pseudonimizzazione coincide con la definizione contenuta nell'articolo 4, n. 5), del Regolamento, il che comporta che anche ai dati pseudonimizzati si applica la disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali.

Nel **comma 3** si introduce una disciplina sulla limitazione e sulle modalità di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento circoscritta al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

86.2000

2

66

2/4

AL

G

da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentito sia il Garante per la protezione dei dati personali sia l'Agenzia delle entrate, la specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e le connesse misure di garanzia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*undecies* del codice della *privacy*, il decreto ministeriale dovrà rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e i principi di necessità e proporzionalità.

In particolare, il decreto ministeriale dovrà indicare:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato), 15 (diritto di accesso), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento) e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico. A tal proposito si precisa che, nell'ambito delle limitazioni, non viene in rilievo né il diritto di rettifica, di cui all'articolo 16 del Regolamento, che rimane fermo, né il diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento, legato a processi decisionali unicamente automatizzati, compresa la profilazione, in quanto il trattamento dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 prevede, in ogni caso, l'intervento del fattore umano. Le decisioni, infatti, non sono basate unicamente sul trattamento automatizzato;

b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Sempre con specifico riferimento al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, il **comma 4**, richiamando l'articolo 35 del Regolamento, prevede che l'Agenzia delle entrate, prima di iniziare il trattamento dei predetti dati, effettui una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il richiamo alla valutazione "unitaria" di impatto è volto ad evitare che debba essere effettuata, di volta in volta, una valutazione d'impatto allorché siano effettuate le specifiche attività di analisi del rischio di cui al comma 2. In ogni caso, nella valutazione d'impatto unitaria sono indicate altresì le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Il **comma 5** contiene il divieto di trattare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 2 prima della valutazione di impatto di cui al comma 4. L'unica eccezione al divieto di trattamento dei predetti dati si verifica allorché sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio un'espressa autorizzazione in tal senso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, il **comma 6** estende il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 1 alla Guardia di finanza, con le medesime modalità disciplinate dal presente articolo, avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

Relazione tecnica

L'emendamento esplicita l'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati personali, in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Conferma, sostanzialmente, la disposizione dell'articolo 86 del disegno di legge, nella parte in cui prevede che per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge

86.2000

3

67

÷



3/4

u

6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone.

In tale contesto, detta specifiche previsioni di carattere generale in relazione ai profili legati alla protezione dei dati personali, definendo il contesto normativo di riferimento ai fini dell'utilizzo, anche mediante tecniche di carattere statistico e tramite l'incrocio con altre basi dati, delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, ai fini della specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Prende in considerazione la valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedendo che nella stessa sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Ai fini della valutazione degli effetti indotti dalla disposizione emendativa, va considerato che la relazione tecnica relativa all'articolo 86 contenuto nel disegno di legge, già considerava che nel primo anno di vigenza della norma, gli effetti sarebbero stati più contenuti, dovendosi porre in essere i conseguenti adempimenti attuativi.

A tale riguardo, il contenuto della proposta emendativa, con i limiti temporali previsti al comma 3 ai fini dell'emanazione del decreto (90 giorni dall'entrata in vigore della legge) e considerando l'attività prevista dal comma 4 (valutazione unitaria d'impatto), comunque necessari, si ritiene non produca modifiche alla valutazione degli effetti di gettito che hanno accompagnato l'introduzione dell'articolo 86 del disegno di legge.

86.2000

4/4



Q

Unificazione IMU-TASI

1. Doppia abitazione principale

1. All'art. 95, comma 4, lett. b), secondo periodo, sono eliminate le parole "situati nel territorio comunale".

Motivazione

Can la modifica prapasta si interviene sulle case turistiche, spesso considerate come abitazione principale a causa dello spostamento fittizio della residenza di una dei due coniugi. Peraltro, la possibilità di permettere ad alcuni nuclei famigliari di avere due abitazioni principali – una nel comune di residenza di un coniuge e l'altra in quella di residenza dell'altra coniuge – appare discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per la generalità dei nuclei famigliari è prevista una sola abitazione principale. Infine, la possibilità per un nucleo familiare di avere una sola abitazione è già direttamente ricavabile dal primo periodo della lettera b), laddove l'abitazione principale viene definita come quella nella quale "il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Pertanto, l'emendamento propasta ha il solo scopo di evitare un probabile, quando dispendioso, contenzioso.

2. Diritto di abitazione del genitore affidatario

1. All'art. 95, comma 4, lett. c), punto 4) dopo la parola "altresi" aggiungere: ", ai soli fini dell'applicazione dell'IMU,".

Motivazione

La precisazione che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario sia considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell'IMU è necessaria per evitare incertezze fuori dal campo di applicazione del tributo. Peraltro, si tratta di precisazione già presente nella "vecchia IMU", pasta che l'art. 4, comma 12-quinquies del dl n. 16 del 2012, nell'attribuire il diritto di abitazione al coniuge assegnatario, precisa al contempo che tale diritto vale "ai soli fini dell'applicazione" dell'IMU.

3. Decorrenza rendita catastale

1. All'art. 95, comma 8, è infine aggiunto il seguente periodo:

"Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo".

Motivazione

La precisazione è necessaria ai fini deflativi del contenzioso, per chiarire che il riferimento ordinario alla rendita catastale vigente al 1° gennaio vale per le ipotesi in cui non vi siano state variazioni sul fabbricato, dalle quali consegue una minore o maggiore rendita catastale. Si tratta di precisazione necessaria per una maggior tutela del principio della capacità contributiva, che nel caso di fabbricati è rappresentata dall'ammontare della rendita catastale. Con il testo attualmente inserito al ca. 8 dell'art. 95, un fabbricato parzialmente abbattuto in corso d'anno, corrisponderebbe comunque l'IMU integrale per l'intera anno, vista il riferimento alla rendita al 1° gennaio.

95.2000

1/2

4. Definizione base imponibile aree fabbricabili

1. All'art. 95, comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole "dell'anno di imposizione" aggiungere: ", o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,".

Motivazione

La precisazione è necessaria perché l'attuale formulazione fa riferimento, ai fini della quantificazione della base imponibile, del valore venale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, criterio questo che non desta problemi nei casi in cui l'area non subisca variazioni urbanistiche in corso d'anno. Ma, con l'attuale formulazione, un'area fabbricabile che ritorna ad essere terreno agricolo, ad esempio a febbraio, rischia di corrispondere l'IMU per l'intero anno per un'area fabbricabile. Allo stesso modo se un terreno agricolo diventa edificabile in corso d'anno, rischia di non dover corrispondere l'IMU per l'intero anno. La soluzione proposta, invece, consente di valorizzare la reale capacità contributiva espressa dal possesso di un'area fabbricabile, a far data dell'adozione dello strumento urbanistico.

5. Persistenza dei contratti di affidamento per la gestione IMU-Tasi

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili".

Motivazione

L'entrata in vigore della "Nuova IMU" configura una nuova imposta la cui disciplina è, tuttavia, ampiamente sovrapponibile ai previgenti prelievi immobiliari, dove regolare, attraverso una disposizione transitoria, i contratti in corso tra i Comuni e i soggetti cui è stata affidata con contratto la gestione della "vecchia" IMU. In mancanza di tale previsione, dal 1° gennaio 2020, migliaia di Comuni si troveranno nella impossibilità di gestire e riscuotere l'entrata, senza onerose ed ingiustificate procedure di gara.

95.2000

2/2

[Handwritten signature]

Art. 96

(Riforma della riscossione Enti locali)

All'articolo 96:

- al comma 3, dopo la lettera b) inserire la lettera:
"c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario." ;
- al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole (modifica art. 53 d.lgs. 446):
", punti 1, 2 e 3"

Motivazione

La modifica rende esplicita la persistente possibilità per le aziende pubbliche di gestione e riscossione delle entrate locali di continuare ad incassare direttamente le entrate cui sono prepaste.

All'articolo 96, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "1° gennaio 2020" è aggiunta la seguente frase: "con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata".
- b) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole "entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero", inserire le parole: ", nel caso di entrate patrimoniali,";
- c) alla lettera a), alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: ", ovvero dell'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150";
- d) alla lettera a), secondo periodo, sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta";
- e) alla lettera a), al quarto periodo, prima delle parole "adottato dall'ente" aggiungere la parola "se";
- f) alla lettera d), dopo le parole "in presenza di fondato pericolo" sono inserite le seguenti parole: ", debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente,".

Motivazione

Il comma 9 dell'articolo 96 estende anche agli enti locali l'utilizzo dell'accertamento esecutivo fino ad oggi riservato esclusivamente all'agente della riscossione. Si tratta di una delle principali novità della riforma della riscossione locale che tuttavia necessita di alcune modifiche per adeguarne l'operatività alle specificità della riscossione locale:

lettera a): chiarisce che è possibile utilizzare l'accertamento esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2020 anche per le quote relative ad annualità precedenti non ancora prescritte;

lett. b) chiarisce che il termine di "60 giorni" si riferisce anche ai casi di riscossione di entrate patrimoniali;

lettera c): viene fatto esplicito riferimento alla procedura dell'opposizione in caso di entrate patrimoniali (d.lgs. 150/2011);

lettera d): viene allineato il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso ai termini previsti dalla L. 2012/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) e dal D. Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), che prevedono appunto che il contribuente abbia un termine minimo di 60 giorni per il pagamento ed il ricorso avverso gli atti tributari.

lettera e): precisa la natura facoltativa per gli enti locali dell'utilizzo dell'accertamento con adesione;

lettera f): si precisa che le condizioni di "fondato pericolo per la riscossione" che comportano l'affidamento della posizione ai soggetti preposti alla riscossione coattiva siano portati a conoscenza del contribuente.

96.2000

1/3

Al comma 9, lettera b), alla fine del terzo periodo inserire le parole:

“;il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.

~~Motivazione~~

~~La proposta mira a snellire il processo di accertamento quando il soggetto preposto alla riscossione coattiva è lo stesso che ha inviato l’atto di accertamento.~~

All’articolo 96, comma 17, sostituire le parole “di due rate consecutive” con le seguenti: “dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi”.

~~Motivazione~~

~~La norma mira ad eliminare il rischio di legittimare il pagamento a “rate alternate” con conseguente elusione del percorso di pagamento rateale ed allungamento dei tempi di decadenza dal beneficia della rateizzazione.~~

All’articolo 96, comma 20, lettera b), primo periodo, dopo le parole “ed eventuali spese di assistenza legale” aggiungere le seguenti: “strettamente attinenti alla procedura di recupero”.

~~Motivazione~~

~~Il ministero dell’economia e delle finanze non ha la competenza a disciplinare le spese legali per le procedure giudiziali, che sono di norma liquidate dal Giudice. La modifica indica la possibilità di disciplinare talune spese legali “strettamente attinenti alla procedura di recupero”.~~

All’articolo 96, comma 24, sostituire la lettera c con le seguenti:

“c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

“c) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

All’articolo 96, comma 29, dopo le parole “sono esenti” inserire: “, o continuano ad essere esenti,”

~~Motivazione~~

~~L’inciso serve a chiarire che nulla è innovato circa l’esenzione dalla registrazione delle ingiunzioni fiscali ex r.d. 639/1910.~~

All’articolo 96, comma 9, lettera b), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell’ente”.

~~Motivazione~~

~~Al fine di evitare latenze e ritardi che graverebbero in capo agli enti nel processo di riscossione, si è individuata una modalità transitoria di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto~~

96.2000

2/3

Handwritten signature and initials.

~~legittimato alla riscossione, in attesa del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.~~

96.2000

3/3



Art. 97

Il comma 28 dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

“28. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma precedente frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.”

97. 2000



Recepimento Accordo tra il Governo e le Regioni Sardegna e Sicilia

L'articolo 100 è sostituito dai seguenti:

“Art. 100

(Recepimento Accordi tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana).

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 8 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Con l'Accordo di cui al comma 1 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, fatta salva la definizione dei costi dell'insularità nell'ambito di apposito tavolo.
3. Il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
4. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 3 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 3 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
5. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il sud ed il Presidente della regione autonoma Sardegna è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 16 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.
6. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione

100.2000
75

÷ *[Signature]*

1/5

l'assegnazione di euro 11 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20% a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80% a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

7. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
8. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati il secondo e il terzo periodo.
9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.
10. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Siciliana un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Art. 100-bis

(Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali)

1. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione

100.2000

/



2/5

delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.".

100.2000

÷

3/5

[Handwritten signature]

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui all'articolo 100 recepiscono l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (commi da 1 a 9), nonché gli Accordi sottoscritti tra lo Stato e la Regione Siciliana in data 19 dicembre 2018 e in data 15 maggio 2019 in materia di finanziamento dei liberi consorzi e delle città metropolitane (comma 10).

I commi 2 e 3 regolano a regime il concorso della Regione Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica, garantendo certezza e stabilità ai fini della programmazione delle risorse, sia del bilancio statale che di quello regionale, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019, superando i contenziosi pendenti in materia di finanza pubblica. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento complessivo di euro 412 milioni (comma 5);
- un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche e di ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario (comma 6).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 7) in misura tale da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 10 prevede un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a favore dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana. Anche per i predetti enti le risorse attribuite e i criteri di riparto sono tali da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

L'articolo 100-bis reca la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni

Relazione tecnica

I commi da 1 a 9 dell'articolo 100, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, stabiliscono il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo, le cui risultanze saranno comunque subordinate all'individuazione di idonea copertura finanziaria.


Per gli anni 2018 e 2019 l'importo del concorso pattuito conferma quello già scontato nei tendenziali di bilancio. Diversamente per gli anni a decorrere dal 2020, l'Accordo determina il concorso a carico della Regione nell'importo annuo di euro 383 milioni con una riduzione pari a 153 milioni di euro annui.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025 (comma 5);

100.2000

÷



4/5

- un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche ed ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario (comma 6).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 7) in misura tale da assicurare, per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 10 determina un onere di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla previsione di un contributo in corrispondente misura a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana.

Gli oneri complessivi delle disposizioni sono pertanto riepilogati come segue:

Oneri bilancio Stato	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Minore concorso Regione Sardegna alla finanzia pubbl	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Contributi Regione ed Enti Sardegna commi 5 e 7	17	126	126	56	56	91	10	10	10	18	10	10
Contributo Enti Regione Siciliana comma 10	80	88	80	80	80	88	80	80	80	80	00	80
Totale oneri parte corrente	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Contributo Regione Sardegna agli investimenti in opere pubbliche	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

Alla relativa copertura si provvede come indicato nella seguente tabella:

Copertura	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Suppressione fondo contenziosi e rapporti con RSS di cui all'articolo 100	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Fondo di cui al comma 126 dell'art. 1 L. 145/2018	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

Alla copertura del contributo per l'edilizia sanitaria, pari a complessivi 111 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse ancora da ripartire di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 100-bis non determina effetti sui saldi di finanzia pubblica, in quanto la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni non amplia la capacità di spesa dei predetti enti.

100.2000

5/5

[Handwritten signature]

Emendamento alla Sezione II

Alla Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1

	2020	2021	2022
CP	58.000.000	57.800.000	57.300.000
CS	58.000.000	57.800.000	57.300.000

Alla Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 5.1

	2020	2021	2022
CP	1.500.000	-	-
CS	1.500.000	-	-

Alla Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	530.000	530.000	530.000
CS	530.000	530.000	530.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	330.000	245.000	-
CS	330.000	245.000	-

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 2 - Indirizzo politico, U.d.V. 4.1

	2020	2021	2022
CP	692.000	692.000	692.000
CS	692.000	692.000	692.000

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

	2020	2021	2022
CP	5.831.298	8.310.096	8.310.096
CS	5.831.298	8.310.096	8.310.096

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata apportare la seguente variazione:

Entrate extratributarie – Entrate ricorrenti - Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali, U.d.V. 2.1.2

	2020	2021	2022
CP	1.500.000	-	-
CS	1.500.000	-	-

Alla Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
CS	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 5 - Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica, U.d.V. 5.1

	2020	2021	2022
CP	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
CS	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 2 - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2

	2020	2021	2022
CP	-7.383.298	-9.777.096	-9.532.096
CS	-7.383.298	-9.777.096	-9.532.096

Alla Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia apportare la seguente variazione:

Missione 6 - Giustizia, programma 1 - Amministrazione penitenziaria, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
CS	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Alla Tabella n. 8- Stato di previsione del Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 8 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
CS	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, U.d.V. 3.3

	2020	2021	2022
CP	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
CS	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 6.2

	2020	2021	2022
CP	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000
CS	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Alla Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare la seguente variazione:

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, U.d.V. 4.1

	2020	2021	2022
CP	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
CS	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Alla Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:

Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio, programma 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-16.000.000	-13.000.000	-13.000.000
CS	-16.000.000	-13.000.000	-13.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	-12.000.000	-18.000.000	-18.000.000
CS	-12.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare la seguente variazione:

Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	285.312.860	192.913.751	189.923.121
CS	359.785.977	194.413.931	189.923.301

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 3 - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	-192.560.646	-120.604.773	-120.109.565
CS	-267.065.583	-122.107.323	-120.109.565

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 5 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	128.991	128.991	128.991
CS	128.991	128.991	128.991

Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 6 - Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	7.817.970	5.817.970	5.817.970
CS	7.817.970	5.817.970	5.817.970

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 7.2

	2020	2021	2022
CP	2.243.481	2.206.717	2.202.139
CS	2.275.301	2.209.087	2.201.959

Alla Tabella n. 6 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:

Missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, programma 9 - Promozione della cultura e della lingua italiana, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-102.942.656	-80.462.656	-77.962.656
CS	-102.942.656	-80.462.656	-77.962.656

Alla Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	-721.796.664	-514.216.664	-589.456.664
CS	-893.796.664	-514.216.664	-589.456.664

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 7 - Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare la seguente variazione:

Missione 22 - Istruzione scolastica, programma 8 - Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, U.d.V. 1.2

	2020	2021	2022
CP	721.796.664	514.216.664	589.456.664
CS	893.796.664	514.216.664	589.456.664

Alla Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1:

	2020	2021	2022
CP	-91.176.931	-91.176.890	-91.176.851
CS	-91.176.931	-91.176.890	-91.176.851

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4

	2020	2021	2022
CP	-10.325.314	-10.822.252	-8.530.437
CS	-10.325.314	-10.822.252	-8.530.437

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 15 – Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-2.580.195	-2.434.195	-2.424.195
CS	-2.691.195	-2.434.195	-2.424.195

Conseguentemente:

Alla medesima Tabella n. 9 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12 – Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, U.d.V. 1.5

	2020	2021	2022
CP	2.340.681	2.000.000	700.000
CS	2.340.681	2.000.000	700.000

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 – Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. 1.6

	2020	2021	2022
CP	2.580.195	2.434.195	2.424.195
CS	2.691.195	2.434.195	2.424.195

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 19 – Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	4.102.787	4.000.000	3.000.000
CS	4.102.787	4.000.000	3.000.000

Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2

	2020	2021	2022
CP	95.058.777	95.999.142	96.007.288
CS	95.058.777	95.999.142	96.007.288

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:

Missione 31 – Turismo, programma 1 – Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	-43.506.905	-43.505.838	-43.504.857
CS	-43.506.905	-43.505.838	-43.504.857

Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 2 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, U.d.V. 1.1

	2020	2021	2022
CP	139.405	139.405	139.405
CS	139.405	139.405	139.405

Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, U.d.V. 1.3

	2020	2021	2022
CP	139.405	139.405	139.405
CS	139.405	139.405	139.405

Conseguentemente:

Alla Tabella n. 12 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apportare la seguente variazione:

la Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 – Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

viene ridenominata:

Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18 – Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali, U.d.V. 4.1

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare la seguente variazione:

Missione 31 – Turismo, programma 1 – Sviluppo e competitività del turismo, U.d.V. 3.1

	2020	2021	2022
CP	43.228.095	43.227.028	43.226.047
CS	43.228.095	43.227.028	43.226.047

Alla Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo apportare le seguenti variazioni:

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 9 – Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, U.d.V. 1.4

	2020	2021	2022
CP	-87.617	-87.617	-87.617
CS	-87.617	-87.617	-87.617

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d.V. 1.6

	2020	2021	2022
CP	-48.963.437	-45.962.216	-43.772.216
CS	-48.963.437	-45.962.216	-43.772.216

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale, U.d.V. 1.7

	2020	2021	2022
CP	-300.000	-300.000	-300.000
CS	-300.000	-300.000	-300.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, U.d.V. 1.8

	2020	2021	2022
CP	-8.469.818	-6.469.818	-6.469.818
CS	-8.469.818	-6.469.818	-6.469.818

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 15 - Tutela del patrimonio culturale, U.d.V. 1.9

	2020	2021	2022
CP	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
CS	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000

Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze, U.d.V. 1.20

	2020	2021	2022
CP	1.144.744	1.144.717	1.145.273
CS	1.144.744	1.144.717	1.145.273

Missione 17 – Ricerca e innovazione, programma 4 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali, U.d.V. 2.1

	2020	2021	2022
CP	50.305.305	47.304.084	45.114.084
CS	50.305.305	47.304.084	45.114.084


Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 4.2

	2020	2021	2022
CP	8.427.997	6.427.997	6.427.997
CS	8.427.997	6.427.997	6.427.997

Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 8 - Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale, U.d.V. 4.3

	2020	2021	2022
CP	-992.174	-992.147	-992.703
CS	-992.174	-992.147	-992.703

103. TAB. 2. 50. 5

 **IL RELATORE**
Rosvick

Relazione Tecnica

L'emendamento è volto a dare attuazione nel bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2020 a quanto disposto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni".

L'emendamento propone variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 2,5 milioni nel 2020, 2,7 milioni nel 2021 e 3,2 milioni nel 2022 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

Il presente emendamento consente, inoltre, di attuare nel bilancio dello Stato la riorganizzazione amministrativo-contabile di alcune Amministrazioni, prevista dal decreto-legge. In particolare viene modificata la struttura e l'allocazione delle risorse in bilancio senza che ciò determini effetti finanziari, in relazione a quanto previsto dagli articoli richiamati di seguito.

- articolo 1 - prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto, occorre riallocare le risorse finanziarie nei pertinenti stati di previsione ad esclusione di quelle previste per le due funzioni dirigenziali di livello non generale, che a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, vengono ripristinate presso la medesima Amministrazione. Viene inoltre ridenominato il programma 18 della missione 18 in "Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali" perdendo la specificazione "turistica". In base alla riallocazione di alcune funzioni tra centri di responsabilità, il programma 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali acquisisce le risorse relative al sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali, precedentemente allocate nel programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, e il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, acquisisce le risorse relative ad attività di innovazione e la

digitalizzazione dei processi, precedentemente gestite nell'ambito del programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale;

- articolo 2 - prevede il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Nel contempo, al fine di una coordinata ed efficiente gestione delle risorse riferite al settore merceologico della promozione commerciale italiana all'estero – già di competenza del MAECI -, la dotazione finanziaria relativa agli interventi per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del programma 9 - Promozione del sistema Paese della missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, è anch'essa trasferita alla missione 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il programma 9 della missione 4 è ri-denominato "Promozione della cultura e della lingua italiana";

- articolo 5 - prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga articolato in due Dipartimenti. In conseguenza di tale nuovo assetto, si rende necessario un riordino dell'organizzazione del Ministero stesso. In particolare la soppressione del Segretariato generale comporta la soppressione del programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4. Inoltre, è prevista la soppressione della Missione 17 - Ricerca e innovazione e del programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1, le cui risorse confluiscono nel programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2;

- articolo 6 - prevede che le attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica siano svolte nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2) e non più nell'ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono oggi iscritte nell'Azione 2 "Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che, pertanto, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", il quale, quindi, vede modificata la propria denominazione in "Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica". Inoltre la proposta tiene conto del passaggio delle competenze in tema di innovazione didattica e digitale nelle scuole e di Piano nazionale scuola digitale dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR

4) al Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono iscritte nell'Azione 4 "Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che pertanto, in seguito alla nuova organizzazione, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio".

In relazione a quanto specificato l'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.